

BGer 9C 574/2018 vom 21. Dezember 2018

Bundesgericht, 2018-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_574_2018

FR: TF 9C 574/2018 du 21 décembre 2018

IT: TF 9C 574/2018 del 21 dicembre 2018

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (rendita di vecchiaia; restituzione) |
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2

I ricorrenti sollevano preliminarmente una censura di natura formale, nel senso che il giudizio cantonale andrebbe annullato in quanto il Tribunale cantonale avrebbe ommesso di accertare se la Cassa di compensazione Exfour, che era competente per i versamenti delle rendite AVS fino a febbraio 2017, avesse l'autorizzazione di trasmettere la pratica alla Cassa. Tale censura non merita accoglimento. Un'autorizzazione specifica non è necessaria perché, come si evince dall'Allegato II delle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti e l'invalidità dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (stato al 1° gennaio 2017; di seguito DR; sulla loro portata cfr. DTF 141 V 139 consid. 6.3.1 pag. 145 seg. con riferimenti), le casse cantonali di compensazione sono autorizzate a riprendere i casi di rendite di beneficiari di prestazioni complementari, salvo un elenco di quelle non autorizzate, tra cui non figura però la Cassa in questione.

E. 3.1

La lite concerne la limitazione dell'importo delle rendite di vecchiaia spettanti a A.A._____ e B.A._____ dal settembre 2014 al 31 agosto 2017, dovuta alla contestata ripresa della comunione domestica, come pure, se del caso, la restituzione delle

rendite di vecchiaia percepite in tale periodo.

E. 3.2

Nei considerandi del giudizio impugnato il Tribunale cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare il principio della limitazione delle rendite individuali di vecchiaia per coniugi (art. 35 cpv. 1 LAVS) e la non applicazione della stessa (art. 35 cpv. 2 LAVS), i presupposti e gli effetti di una revisione di una prestazione durevole (art. 17 cpv. 2 LPGA), come infine le condizioni per la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 cpv. 1 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 4.1

Il Tribunale cantonale, accertato che dall'agosto 2014 i ricorrenti erano tornati a vivere nello stesso appartamento, ha concluso che la separazione legale era divenuta caduca e che i coniugi dovevano essere considerati alla stessa stregua di una coppia di persone sposate, giustificando così la limitazione delle loro rendite AVS. L'autorità cantonale ha in seguito accertato che la Cassa era abilitata a richiedere la restituzione delle prestazioni fornite indebitamente, essendo adempiuti i presupposti per procedere al riesame delle decisioni.

E. 4.2

I ricorrenti contestano la limitazione e la restituzione delle loro rendite di vecchiaia, considerato che non rappresenterebbero una comunione domestica, né tanto meno formerebbero l'unità economica alla base della ratio legis del plafonamento delle rendite AVS ai sensi dell' art. 35 cpv. 2 LAVS .

E. 5

I ricorrenti domandano a titolo di misura probatoria l'audizione di C.A._____, che potrebbe testimoniare in particolare in merito all'assenza di comunione domestica dei ricorrenti. Conformemente all' art. 55 LTF è possibile in un ricorso in materia di diritto pubblico richiedere una misura probatoria per chiarire determinati fatti. La giurisprudenza prevede però che tali misure conservino un carattere eccezionale (DTF 136 II 101 consid. 2 pag. 104; cfr. ugualmente sentenza 9C_428/2018 del 3 dicembre 2018 consid. 3). Nel caso in rassegna, i fatti sono stati delucidati in maniera sufficiente per permettere al Tribunale federale di pronunciarsi sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (consid. 1) e non esiste alcun elemento che permetta di concludere per la presenza di circostanze eccezionali giustificanti una misura d'istruzione.

E. 6

Dagli accertamenti della Corte cantonale emerge che i ricorrenti vivono nel medesimo appartamento dall'agosto del 2014. I presupposti alla base del giudizio di separazione per tempo indeterminato del 12 dicembre 1996 sono pertanto venuti a mancare. L'accertata ripresa della convivenza nel medesimo appartamento dall'agosto del 2014 non è peraltro contestata nel suo aspetto fattuale dalle parti e di per sé vincola il Tribunale federale (cfr. consid. 1). Ora, la separazione legale (cfr. art. 117 e 118 CC) cessa con lo scioglimento del matrimonio o con la ripresa della convivenza, indipendentemente dalla sussistenza del regime della separazione dei beni. La separazione giudiziaria può essere annullata dai coniugi in ogni momento mediante un accordo espresso o per atti concludenti, come per esempio la ripresa della convivenza (cfr. STEFANIE ALTHAUS/ MICHAEL HUBER/ DANIEL STECK, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6a ed. 2018, n. 7 e n. 14 ad art.

117/118 CC). Di conseguenza, come concluso dal Tribunale cantonale, vivendo da anni nella stessa abitazione, non vi è più la separazione di fatto necessaria per poter pronunciare una separazione legale (cfr. art. 117 e 118 CC). Vista la ripresa della comunione domestica, fa difetto uno dei presupposti dell' art. 35 cpv. 2 LAVS . La Cassa era pertanto giustificata ad applicare il tetto massimo alle rendite individuali di vecchiaia dei coniugi A.A._____ e B.A._____ e a domandare in restituzione gli importi indebitamente versati. Tenuto conto di queste constatazioni, si rileva altresì che la censura riferita alla pretesa violazione dell'onere della prova, segnatamente che spettava alla Cassa dimostrare la cessazione della separazione, non è pertinente.

E. 7

Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.